



## Le novità del regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

di Daniela Failla e Salvatore Treccarichi – Avvocato e HR Specialist

A decorrere dal 25 maggio 2018 troverà applicazione la nuova normativa in materia di privacy, prevista dal **Regolamento U.E. 2016/679**, il quale abroga espressamente il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Dal 25 maggio 2018, pertanto, la nuova disciplina in materia sarà costituita dalle disposizioni del suddetto Regolamento al quale deve aggiungersi la normativa contenuta nel Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (*General Data Protection Regulation*).

Tra le principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento si segnalano le seguenti novità:

**Informativa:** al fine di garantire un trattamento dei dati quanto più corretto e trasparente l'informativa, che continua a dover essere fornita all'interessato prima della raccolta dei dati, dovrà essere chiara, concisa e di facile comprensione, formulata per iscritto con un linguaggio semplice e con eventuale utilizzo di icone (che dovranno essere le stesse in tutta l'Europa).

**Consenso:** il Regolamento conferma che il presupposto di base per il trattamento dei dati personali a norma di legge è che l'azienda-titolare del trattamento ne abbia ottenuto dall'interessato il consenso preventivo, libero, specifico, informato ed inequivocabile. Quel che cambia rispetto al passato è la modalità per esprimere tale consenso: non sarà ammesso il consenso tacito o prestato secondo l'utilizzo di caselle precompilate ma il consenso del cliente dovrà essere esplicito e specifico.

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se possiede già le caratteristiche richieste dal nuovo Regolamento, in caso contrario sarà necessario chiedere ai clienti già consenzienti l'autorizzazione al trattamento dei dati, nelle modalità previste dal GDPR.

Ulteriore novità in tema di consenso è rappresentata dalla possibilità di revocare il consenso prestato in ogni momento, con obbligo dell'azienda di cancellare tutti i dati raccolti.

Per i minori di 16 anni sarà necessario il consenso al trattamento dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Il titolare del trattamento dovrà essere sempre in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso ad uno specifico trattamento dei propri dati personali.

**Portabilità dei dati:** con il GDPR il cittadino acquisisce pieno controllo sui propri dati personali; lo stesso Regolamento, infatti, riconoscendo espressamente il diritto alla portabilità dei dati, consente di richiedere il trasferimento degli stessi da un titolare del trattamento ad un altro.

È però necessario che si tratti di trattamenti automatizzati e che i dati siano trattati sulla base del consenso esplicito dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con lo stesso.

**Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati** (nel Regolamento indicato come *Data Protection Officer*, cd. DPO): per il perseguimento delle finalità ivi indicate il Regolamento prevede

che ogni azienda nomini un Responsabile della Protezione dei Dati. Principali compiti del DPO sono quelli di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai dipendenti che lo eseguono in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, oltre che sorvegliare sull'osservanza degli stessi obblighi (si veda sul punto l'art. 37).

**Registro dei trattamenti:** il nuovo Regolamento introduce, inoltre, per ogni titolare del trattamento, eccettuate le aziende con meno di 250 dipendenti, l'obbligo di tenuta di un registro dei trattamenti (si veda sul punto l'art. 30 paragrafo 5).

Si tratta di un documento all'interno del quale dovranno essere indicati: le caratteristiche del titolare del trattamento e del suo responsabile, le finalità del trattamento, le caratteristiche delle categorie di interessati e delle categorie di dati e, ove possibile, i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati. È uno strumento fondamentale in quanto permette di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'azienda, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro di cui trattasi non è un adempimento formale ma costituisce parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali.

Sono esonerate dalla tenuta di tale registro le piccole e medie imprese (con meno di 250 dipendenti) ad eccezione di quelle che effettuino trattamenti di dati a rischio.

**Diritto di accesso:** in virtù di tale diritto l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. In tal caso, il cittadino può ottenere l'accesso ai dati personali, conseguendo così il rilascio di una copia dei dati oggetto di trattamento oltre che l'accesso ad una serie di informazioni tra le quali: le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali in questione, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed infine il periodo previsto per la conservazione degli stessi.

**Diritto all'oblio:** in virtù di tale diritto l'interessato può chiedere la cancellazione dei propri dati personali da siti o motori di ricerca qualora il motivo che ha reso legittima la pubblicazione non sia più di pubblica utilità. Questo diritto si estende ai casi in cui un soggetto chieda legittimamente la cancellazione dei propri dati personali, così revocando il consenso al trattamento concesso, ovvero nei casi in cui i dati siano trattati illecitamente.

La conservazione dei dati non potrà essere illimitata ma la sua durata dovrà essere commisurata alla finalità del trattamento.

**Data breach:** in ipotesi di violazione dei dati personali i titolari del trattamento saranno tenuti a notificare all'Autorità Garante tali violazioni entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione comporterà l'applicazione di sanzioni penali.

Nell'eventualità che da tale violazione possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, i titolari del trattamento dovranno dare notizia, chiara ed immediata, della violazione dei dati forniti anche agli stessi interessati.

**Sanzioni:** ai trasgressori delle disposizioni previste dal Regolamento saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare più elevato rispetto a quanto previsto fino ad oggi; esse saranno applicabili dal 25 maggio 2018 e arriveranno fino all'importo di 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente.

Punto centrale della nuova normativa è costituito dal principio di responsabilizzazione ("accountability") dei titolari e dei responsabili del trattamento, che dovranno assumere comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare



l'applicazione del Regolamento, conservando precipuamente la documentazione di tutti i trattamenti effettuati.

Il Regolamento UE 2016/679 entrerà in vigore in tutti i 27 Stati Membri il 25 maggio 2018 rendendo più stringenti le norme sulla sicurezza dei dati, imponendo specifici obblighi di comunicazione a fronte di violazioni e irrobustendo l'impianto sanzionatorio.

© Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati